



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005 e, in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTA la legge 2 gennaio 1989, n.6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare l'art. 26, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, con il quale l'Ufficio per lo sport ha assunto la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea ABODI è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea ABODI è attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 32 novembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al Dr. Flavio SINISCALCHI l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto 26 maggio 2022, registrato alla Corte dei conti il 17/06/2022 al n. 1619, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Marilena Parente l'incarico dirigenziale di coordinatrice del Servizio II, "Promozione Sport di base e relazioni internazionali";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sport del 07 dicembre 2022 con il quale la dr.ssa Marilena Parente, dirigente del Servizio II "Promozione Sport di base e relazioni internazionali", è tenuta a curare tutti gli adempimenti amministrativi, inclusa l'adozione del provvedimento finale per l'esercizio in Italia, sia stabile sia temporaneo, delle professioni sportive regolamentate;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTO il decreto 3 gennaio 2023, con cui al sig. BETTINI Daniele è stato riconosciuto ai fini dell'esercizio stabile della professione in Italia il titolo professionale di *International Mountain Leader*;

CONSIDERATO che il titolo effettivamente conseguito dal sig. BETTINI nel Regno Unito in data 16 settembre 2022, presentato ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna e rilasciato dalla Mountain Training, è invero il titolo professionale di *Mountain Leader* e non quello di *International Mountain Leader*;

TENUTO CONTO del fatto che solo il titolo di *International Mountain Leader* è idoneo all'equiparazione con la professione di Accompagnatore di media montagna, mentre il titolo di *Mountain Leader* prevede un percorso formativo di 336 ore, a fronte di un periodo di formazione minimo di 515 ore previsto per gli Accompagnatori di media montagna italiani;

VALUTATO che il sig. BETTINI Daniele dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane con nota del 22.12.2022 prot.n.540, non è pertanto in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex legge n.6/1989;

ACCERTATO quindi il vizio di legittimità del precedente decreto 3 gennaio 2023, con il quale il sig. BETTINI veniva ammesso a esercitare la professione di accompagnatore di media montagna, pur non avendo i requisiti necessari, in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro n. 6/1989;

CONSIDERATO che le ragioni di interesse pubblico al presente annullamento, consistenti non solo nella necessità di perseguire l'efficacia ed evitare disparità di trattamento, ma soprattutto nel tutelare la pubblica incolumità e sicurezza, sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle relative alla conservazione dell'atto e agli interessi dei destinatari e che è trascorso un lasso temporale brevissimo dall'adozione del decreto annullando;

DECRETA

Articolo 1

È annullato in autotutela il decreto 3 gennaio 2023, con il quale il sig. BETTINI veniva ammesso a esercitare la professione di accompagnatore di media montagna pur non avendo i requisiti necessari, in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro n. 6/1989.

Articolo 2

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
Marilena Parente